

SERVIZIO STUDI
SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI**Roma 26 gennaio 2010****Prot. n. 07-10-000020**Alle Imprese di assicurazione con
sede legale in Italia
LORO SEDI**All.ti n.****Oggetto: Solvency II: il nuovo sistema di vigilanza prudenziale.**

Il 17 dicembre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il testo della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, comunemente nota come direttiva "Solvency II".

La direttiva definisce un nuovo regime di solvibilità che conferisce, rispetto al regime vigente, maggiore enfasi alla qualità della gestione dei rischi e alla solidità dei controlli interni. A tal proposito la direttiva Solvency II stabilisce che le imprese di assicurazioni devono condurre, nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi, la valutazione interna del rischio e della solvibilità (cd. ORSA, *Own Risk and Solvency Assessment*). Tale valutazione riguarda il fabbisogno di solvibilità globale tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati dal consiglio di amministrazione e della strategia operativa dell'impresa.

L'ORSA ha natura duplice: è una procedura di valutazione interna all'impresa, integrata come tale nelle decisioni strategiche, ed è anche uno strumento di vigilanza a disposizione dei supervisori, che devono essere informati dei risultati della valutazione effettuata dall'impresa.

Il nuovo requisito patrimoniale di solvibilità (cd. SCR, *Solvency Capital Requirement*) corrisponde al capitale economico che un'impresa deve detenere per limitare la probabilità di rovina allo 0,5%, vale a dire una ogni 200 anni. L'SCR riflette il profilo di rischio reale dell'impresa, tenuto conto di tutti i rischi quantificabili, nonché dell'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio; è calcolato utilizzando tecniche di valore a rischio (cd. VaR, *Value-at-Risk*) conformemente ad una formula standard i cui tratti generali, pur necessitando ancora della definizione di alcuni parametri ed assunzioni, sono già definiti nella direttiva.

Gli articoli da 103 a 111, infatti, descrivono gli obiettivi, l'architettura e la calibrazione generale della formula standard di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L'architettura "modulare", basata su tecniche di aggregazione lineare, è ulteriormente specificata nell'allegato IV della direttiva. Le specifiche di dettaglio dei moduli e sottomoduli saranno adottate tramite le Misure di Implementazione della direttiva che sono – al momento – in corso di definizione.

La direttiva prevede anche la possibilità per l'impresa di utilizzare il modello interno dell'impresa stessa per il calcolo dell'SCR. Gli articoli da 112 a 127 descrivono i requisiti applicabili alle imprese che intendono utilizzare un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L'uso dei modelli interni è soggetto

all'approvazione delle autorità di vigilanza, previa presentazione di apposita richiesta da parte dell'impresa che dimostri che sono rispettati i requisiti previsti in direttiva, vale a dire la prova dell'utilizzo (cd. *use test*) e gli standard di qualità statistica, di calibrazione, di convalida e di documentazione.

Importanti aspetti innovativi poi riguardano l'informativa di mercato. Nell'ambito del cd. Terzo Pilastro è infatti prevista una serie di informazioni da fornire agli *stakeholders* che vanno dai nuovi criteri di valutazione di attività e riserve tecniche agli aspetti di governance, dai requisiti patrimoniali al *risk management* per coprire, in sostanza, tutte le aree della gestione assicurativa.

È di fondamentale importanza che tutte le imprese inizino a esaminare nel dettaglio i nuovi requisiti e programmino per tempo le modalità per ottemperare alle nuove regole. In tale ambito, si sottolinea la necessità di partecipare al 5° studio d'impatto di Solvency II (cd. QIS, *Quantitative Impact Study*) che sarà svolto da agosto a novembre 2010. Le imprese che hanno già partecipato ai precedenti studi d'impatto potranno verificare il grado di progressivo avvicinamento al nuovo regime dei propri sistemi e procedure interne, quelle che non hanno ancora partecipato potranno avviare il necessario piano di avvicinamento.

Nel contesto poi dell'utilizzo di modelli interni, tenuto conto dell'opportunità – ampiamente condivisa a livello internazionale – di suddividere in più fasi il processo di approvazione di un modello interno, l'Autorità sottolinea l'importanza della prima fase cd. di *pre-application*, durante la quale avviare in modo non formale un processo di conoscenza preventiva da parte del supervisore dei piani dell'impresa o del gruppo per lo sviluppo del modello interno, delle sue caratteristiche salienti, dei suoi termini e modalità di utilizzazione nella gestione aziendale.

In proposito, l'Autorità ritiene utile precisare che un'impresa, prima di richiedere di entrare nella fase di *pre-application*, deve essere in grado di soddisfare alcuni requisiti di carattere qualitativo e quantitativo che si ritengono necessari per la conduzione in modo efficiente dell'intero processo di approvazione del modello interno. In particolare, l'impresa deve:

- aver partecipato agli studi di impatto quantitativo;
- aver definito un dettagliato piano di implementazione dei nuovi requisiti – corredato da una *gap analysis* – che mostri il grado di avvicinamento alla piena ottemperanza a *Solvency II*, con le relative scadenze;
- aver implementato un sistema di *risk management* in linea con i requisiti previsti dalla direttiva (art. 44);
- essere in grado di illustrare le ragioni per le quali ritiene che il proprio profilo di rischio sia catturato meglio da un modello interno rispetto alla formula standard;
- aver sviluppato una conoscenza ed un utilizzo diffuso del proprio modello interno sia a livello di Consiglio di Amministrazione che di alta direzione;
- disporre di documentazione interna sul modello che – in coerenza con quanto previsto dall'art. 125 della direttiva – sia in grado di consentire al supervisore di comprendere lo stato di sviluppo e l'ambito di applicazione del modello interno, l'approccio adottato ed i criteri di aggregazione dei rischi prescelti;
- in caso di utilizzo di un modello interno parziale, essere in grado di illustrare le ragioni dell'ambito di applicazione limitato.

Tenuto conto di quanto sopra, le imprese interessate ad avviare la fase di *pre-application* dovranno comunicare all'Autorità entro il 31 luglio 2010 tale intendimento

trasmettendo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione corredata da documentazione che indichi i tempi programmati e dimostri il rispetto dei requisiti sopra richiamati. Sulla base del possesso di tali requisiti, l'Autorità valuterà, caso per caso, l'avvio della fase di *pre-application* secondo un programma di approfondimenti gradualmente dei vari aspetti del modello interno da concordare nel dettaglio con l'impresa.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)